

DETERMINAZIONE n. 57 del 22/05/2024

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 DEL GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI. ART. 50 DLGS 36/2023 CIG B0514B84BC.CUP H82B24002060009

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d'atto della proposta di testo definitivo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2014-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sottomisura 19.4 che finanzia le spese di gestione;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO che in data 30/05/2017 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 10640-263 del 24.05.2017 ha approvato il manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo sviluppo locale Leader;

CONSIDERATO che il Gal ha inoltrato la domanda di sostegno sulla sotto misura 19.4 in data 13/12/2022 n. 24250128329;

VISTO che in data 15.03.2023 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 185 ha modificato il Manuale delle Procedure attuative della sotto misura 19.4;

VISTO l'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che stabilisce l'obbligo di individuare la figura del responsabile della protezione dei dati (DPO);

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del DPO per il servizio di protezione dei dati;

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno al GAL una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di DPO;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico da soddisfare è quello di dotare il Gal del servizio di Responsabile di protezione dei dati (DPO);

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di Responsabile di protezione dei dati (DPO)", ai sensi e per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del Reg. UE 679/2006;
- Importo del contratto: ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, come modificato e integrato, è di € 1.000,00 IVA esclusa per annualità, complessivo per due annualità di € 2.000,00 e di stimare qualora il GAL si avvallesse dell'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 annualità, quale costo complessivo € 2.000,00 per un totale di € 4.000,00.
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO CHE il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

RITENUTO di avvalersi nella scelta del catalogo fornitori della centrale di committenza regionale SardegnaCat, in quanto il Gal non possiede un albo proprio dei fornitori, nella quale è presente una categoria merceologica AL31 Servizi in materia di protezione dei dati;

RITENUTO di invitare a presentare un'offerta per l'incarico Responsabile di protezione dei dati (DPO)", ai sensi e per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del Reg. UE 679/2006, l'Avv. Maurizio Cuccu con sede via Milano 7 Cagliari C.F. CCCMRZ81R19B354Z. e P.IVA 01163580952, regolarmente iscritto alla categoria merceologica di SardegnaCAT AL31 Servizi in materia di protezione dei dati;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la determina della Direttrice del Gal n. 18 del 10/02/2024 dove si stabiliva di invitare per l'affidamento diretto per l'incarico di "Responsabile di protezione dei dati (DPO)" del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, ai sensi e per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del Reg. UE 679/2006, l'Avv. Maurizio Cuccu con sede via Milano 7 Cagliari C.F. CCCMRZ81R19B354Z. e P.IVA 01163580952, regolarmente iscritto alla categoria merceologica di SardegnaCAT "AL31 Servizi in materia di protezione dei dati;

VISTA la richiesta di offerta, e la relativa modulistica, approvati con la predetta determina n. 18 del 10.02.2024 del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, ed allegati alla presente decisione di contrarre;

VISTA la RdO n. rfq_427739 pubblicata su SardegnaCAT in data 10/02/2024;

VISTA l'offerta caricata dall'operatore economico invitato 'Avv. Maurizio Cuccu con sede via Milano 7 Cagliari C.F. CCCMRZ81R19B354Z. e P.IVA 01163580952 alla data di scadenza della RdO in data 20/02/2024;

CONSTATATO CHE in conformità a quanto previsto nella richiesta di offerta del 10/02/2024 l'Avvocato Maurizio Cuccu ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. In particolare:

- ✓ L'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ L'abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'ordine professionale di appartenenza oppure Iscrizione alla gestione separata INPS Legge 335/95 per i liberi professionisti, titolari di Partita IVA non iscritti ad ordini o collegi professionali, operanti in forma singola o associata, che svolgano prestazione d'opera intellettuale;
- ✓ Di aver eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di invio della richiesta di offerta, prestazioni analoghe a quella oggetto dell'affidamento;
- ✓ Ha presentato un'offerta pari a € 1.000,00, IVA di legge esclusa quale costo annuale per l'incarico di DPO;

RITENUTO che il prezzo offerto risulti congruo in relazione alla qualità e quantità della prestazione offerta, ed a quella prevista nella richiesta d'offerta;

ACCERTATA la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare;

ACCERTATO il rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di voler affidare all'operatore economico Avv. Maurizio Cuccu con sede via Milano 7 Cagliari C.F. CCCMRZ81R19B354Z. e P.IVA 01163580952, le prestazioni indicate nella presente decisione di contrarre e nella richiesta d'offerta con determina n. 18 del 10.02.2024, poiché in possesso dei requisiti richiesti, perché la sua offerta risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare, ed in ragione della congruità del prezzo offerto;

VISTO il verbale del 14/05/2024 di conformità dei requisiti di ammissibilità e di idoneità professionale;

CONSTATATO che, a seguito delle verifiche espletate dalla stazione appaltante, il citato operatore economico risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e di esecuzione previsti nella richiesta di offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni indicate nella presente decisione di contrarre e nella richiesta d'offerta approvate con determina n. 18 del 10.02.2024, all'Avv. Maurizio Cuccu con sede via Milano 7 Cagliari C.F. CCCMRZ81R19B354Z. e P.IVA 01163580952, per un importo complessivo di € 1.000,00, IVA di legge esclusa per annualità, complessivo per due annualità di € 2.000,00 e di stimare qualora il GAL si avvallesse dell'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 annualità, quale costo complessivo € 2.000,00 per un totale di € 4.000,00;

DI PRECISARE che la fonte di finanziamento è la Misura 19 sottomisura 19.4 PSR Sardegna 2014/2022, domanda di sostegno n. 24250128329 CUP H82B24002060009;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è la Direttrice del GAL, la Dott.ssa Nicoletta Piras, per la quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

La Direttrice

Nicoletta Piras

Firmato digitalmente